

ECC.MA CORTE DI APPELLO DI ANCONA,

Io sottoscritto Antonio Sante Filazzola, prima di procedere alla mia dichiarazione spontanea in merito alla Ud.16042024 175/2022, vorrei mettere in evidenza i mancati riscontri ricevuti da parte del CSM e dal ministero della Giustizia in merito ai cinque punti evidenziati sotto, che, contrariamente a quanto affermato dal giudice Francesca Pizii, che li riteneva dilatori, li ritengo invece importanti per formulare la mia memoria difensiva e, per i quali

richiedo

di posticipare la data dell'udienza fino a quando non avrò ricevuto riscontri precisi e puntuali ai cinque punti evidenziati sotto

Più volte, negli ultimi 7 anni, adendo

- alla legge sulla trasparenza 241/1990
- all'art.10 della dichiarazione universale dei diritti umani,
«Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.»,
- all'art.6 (punto b) convenzione europea dei diritti dell'uomo
Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. (b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;

ho chiesto riscontro sui seguenti punti:

CSM

1-La valutazione fatta dal magistrato in merito al mio esposto sul giudice Elena Vezzosi e,

quali prove sono stati richiesti al tribunale di Reggio Emilia che hanno portato al CSM ad affermare che si è trattato di interpretazione di diritto

2-Quante volte negli ultimi 10 anni, a fronte di esposti da parte di un cittadino, il CSM ha preso provvedimenti disciplinari su un magistrato

3-Perchè il CSM ha iniziato a darmi riscontro successivamente alla data in cui il giudice afferma di aver visto il blog, novembre 2019 e non lo abbia fatto già nella mail PEC del 19-06-2014?

Ministero della giustizia

4- Valutazione fatta dal magistrato del ministero della Giustizia nel caso del giudice Elena Vezzosi

5-Relazione del giudice Elena Vezzosi che ha trasmesso al ministero della Giustizia

senza ricevere, sinora, nessun riscontro (mail ultime allegate 02-04-2024).

Ritengo che, una giustizia che viola le leggi sulla trasparenza e conseguentemente nega il diritto d'informazioni ad un cittadino non è giustizia, come non può essere considerata tale, quando fornisce risposte predefinite e superficiali senza darne le motivazioni: vi sono responsabilità civili non assolte da parte del CSM e Ministero della Giustizia, quando li informavo tramite PEC già nel giugno 2014 della presenza del blog, senza che questi mi avessero dato il minimo riscontro e successive, con il giudice Elena Vezzosi che sostiene di avere preso visione del blog solo nel novembre 2015, a distanza di 17 mesi.

Fatta questa dovuta premessa, di seguito vado ad esporre la mia dichiarazione spontanea.

Quando nel lontano 2011 decisi di chiedere l'intervento della giustizia, per il mio caso di diritto del lavoro, mai avrei immaginato di scontrarmi da lì a poco con giudici e istituzioni, che non avrebbero assolto alle loro responsabilità costituzionali di rendere giustizia con equità e imparzialità violando i più elementari diritti del cittadino.

Alla lettura di quella sentenza avvenuta il 03-09-2013 disposta dal giudice del lavoro Elena Vezzosi del tribunale di Reggio Emilia, risultò subito chiaro che si erano travisate le prove fondamentali portate agli atti e, di quanto ravvisato, fu fatto presente al giudice, nella mail del 09-10-2013, nelle stesse motivazioni che sono state evidenziate al ministero della giustizia nella mail del 23-10-2013, i quali mi informarono che se ravvisavo difetti strutturali o di valutazione degli elementi fattuali, l'unico strumento che era messo a disposizione del cittadino era l'appello.

I commenti alla sentenza, evidenziati al giudice e al ministero della giustizia sono state poi riprese nella memoria di 38 pagine che ho depositato al tribunale di Ancona il 07-07-2021.

In quel momento mi chiesi e lo sottolineai anche nella mail inviata al giudice, un mio pensiero, ovvero come era possibile che in uno stato democratico a fronte del travisamento delle prove portate agli atti, della negazione del diritto all'equo processo, un cittadino dovesse andare in appello, per sperare in un equo processo in un successivo grado di giudizio, quando invece, questo doveva essere garantito già nelle precedenti udienze.

Il mio pensiero trovava fondamento nelle seguenti affermazioni

- 1- È di vitale importanza che ogni giudice possa decidere solo in base alle fonti di prova presentate in tribunale dalle parti e secondo la legge. Solo i fatti rilevanti e la legge devono costituire la base per la decisione di un giudice. Solo in questo modo i giudici possono assolvere alla loro responsabilità costituzionale di rendere giustizia con equità e imparzialità.
- 2- I magistrati quando esercitano le loro funzioni, devono essere liberi da qualsiasi interferenza: le parti, lo Stato, i media, o singoli individui o entità particolarmente potenti, come le grandi aziende e società. Solo i fatti e la legge devono contare nella decisione.
- 3- Il diritto a un equo processo è uno dei diritti fondamentali dell'uomo, riconosciuto come tale in tutti gli ordinamenti degli stati di diritto; è sancito in modo espresso dall'art. 10 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal Sesto emendamento della Costituzione degli Stati Uniti. **Un processo che leda questa fondamentale prerogativa, in uno stato di diritto, deve essere ripetuto o il suo verdetto deve essere cassato.**

A fronte di questo mio pensiero, del mancato riscontro da parte del giudice alla mail a lei inviata, che comunque aveva detto mi avrebbe dato riscontro, decisi di creare il blog per raccontare la mia vicenda, evidenziando il mio pensiero detto prima e, la prima persona ad essere informata fu proprio il giudice Elena Vezzosi attraverso la sua mail istituzionale il 08-06-2014, la stessa a cui avevo fatto

riferimento anche nelle prime due mail inviate nel 2013 , che poi dirà di non averla mai letta, sebbene controllasse la sua mail istituzionale 30 volte al giorno.

Il giorno 09 ottobre 2013 09:09, VEZZOSI ELENA <elena.vezzosi@giustizia.it> ha scritto:

Gent.Ing.Filazzola,

io non mi sottraggo alle critiche, se costruttive e non polemiche. Se ritiene che la sentenza abbia dei difetti strutturali, giuridici o di valutazione degli elementi fattuali –premesse che sarebbe meglio per lei rivolgersi alle sedi competenti, cioè l'appello, per avere riscontro concreto alle sue critiche- mi trasmetta pure il suo elaborato.

Cordialmente

Elena Vezzosi

Re: Sentenza 920-2012



Antonio Filazzola <antonio.filazzola@gmail.com>
A: VEZZOSI ELENA

Rispondi Rispondi a tutti Inoltra

Sun 08/06/2014 17:30

Buongiorno Signor Giudice Elena Vezzosi,

con la presente sono a comunicarle che la sentenza in oggetto è stato motivo di creazione di un blog che, ho provveduto a pubblicare oggi pomeriggio all'indirizzo: www.lamiagiustizia.it.

Come cittadino italiano, attendevo da parte sua una giustificazione, un riscontro, su quella che erano i punti che le avevo evidenziato nella mail precedente, però non vi è stato.

Lei si è limitata a scrivere: "io non mi sottraggo alle critiche, se costruttive e non polemiche. Se ritiene che la sentenza abbia dei difetti strutturali, giuridici o di valutazione degli elementi fattuali –premesse che sarebbe meglio per lei rivolgersi alle sedi competenti, cioè l'appello,"

Mi rammarico che un giudice non si renda conto di ciò che vuol dire andare in appello, sia a livello economico che a livello biologico e morale per un normale cittadino.

Le risposte, le attendevo nella sentenza di primo grado che, ripeto, indipendentemente da quello che è stata il suo giudizio finale, meritava, da parte sua ben più altra attenzione e responsabilità.

Le sembra giusto che un cittadino debba accettare la sua sentenza, affetta da colpe gravi nelle motivazioni?
Ritengo che tutti possiamo sbagliare ma, quando questo accade, dobbiamo assumerci le nostre responsabilità.
Lei ritiene che se le abbia assunte nel caso della sentenza in oggetto?

Grazie
A disposizione
Ing. Antonio Sante Filazzola
Tel.3402694028

L'idea del sito era quella di raccontare la mia vicenda, di approfondire il tema della giustizia in Italia e, di ricercare se, al contrario di quanto era stato detto dal giudice e dal ministero della giustizia, il mio pensiero trovava fondamento, ovvero se, esisteva, in realtà, una legge dello stato che fosse garante del diritto all'equo processo che, ci fossero istituzioni che giudicassero l'operato dei giudici e nei casi di colpe gravi, adottassero i provvedimenti previsti dalla legge.

Vivere in uno stato democratico significa anche, avere a disposizione una struttura istituzionale che assolvere a tutto questo, analogamente a quanto avviene nella nostra vita; pensiamo per esempio ad una partita di calcio, oggi c'è la tecnologia che aiuta gli arbitri affinché la partita venga giocata lealmente e correttamente, però viene anche data discrezionalità agli arbitri in certi frangenti della partita di giudicare come meglio credono; essi possono sbagliare e se viene riconosciuto l'errore da arbitri super parte vengono sospesi; non c'è niente da vergognarsi... tutti possiamo sbagliare.. gli sbagli devono servire a migliorarci però ci si deve assumere le responsabilità dei propri errori.

Il sito poi si arricchisce di nuove formulazioni e pensieri, a fronte dei mancati riscontri ricevuti dalle massime istituzioni dello stato sulla mia vicenda, che andavano a violare il diritto alla trasparenza delle istituzioni.

Oggi, dopo innumerevoli tentativi che duravano da 7 anni e grazie all'intermediazione della Presidenza del Consiglio e della Presidente della Repubblica, il 11-11-2022, ho ricevuto una mail dal ministero della Giustizia dove il mio dubbio ha trovato finalmente fondamento, nel fatto che in Italia esiste una legge, la legge 18 del 27 febbraio 2005 che fa fronte agli errori gravi da parte del magistrato fin dal primo grado di giudizio,

Oggetto: Richiesta ai sensi della legge n.241 del 1990 dei dati statistici

sull'applicazione della legge 13 aprile 1988, n.117 (Risarcimento dei danni cagionati

nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), dopo le

modifiche apportate dalla legge 27 febbraio 2015 n.18 (Disciplina della responsabilità civile dei magistrati

Nell'atto DAGL_UCCG 0028712 P-2.3.2 del 11/11/2022

Al riguardo, si rappresenta che, per gli anni dal 2006 al 2019, la Corte di Cassazione ha emesso n 5 sentenze di condanna così ripartite negli anni: n. 1 nel 2008, n.1 nel 2011, n,1 nel 2015, n.1 nel 2017, n.1 nel 2019.

Per gli altri gradi di giudizio si segnala una sentenza di condanna in grado di appello emessa nel 2020 e tre sentenze di condanna in primo grado emesse nel 2022.

una legge che trova le sue radici, nel torto e nell'ingiustizia che l'allora conduttore Enzo Tortora subì, scontando una pena detentiva che non gli era dovuta. A fronte di quell'accaduto fu indetto un referendum, dove l'83% degli italiani si esprime nel condannare i magistrati che commettevano colpe gravi nei loro processi, una legge che le massime istituzioni della giustizia e dello stato tendono a nascondere ai cittadini, perché va a ledere gli interessi dell'intero sistema giudiziario.

La legge 18 del 2005 rappresenta lo strumento principale che il cittadino deve adire quando si rende conto che nella sua vicenda sono state compiute colpe gravi da parte del magistrato, in quanto è l'unica legge garante del diritto all'equo processo e, ritengo che, l'istituzione che ha in carico di valutare l'operato del magistrato deve valutare attentamente soprattutto quanto segnalato dal cittadino e non la relazione trasmessa dal tribunale a cui il giudice appartiene.

Detto questo, passerò in rassegna, i punti che mi portano a pensare che sia il giudice Elena Vezzosi che il giudice Francesca Pizzi non abbiano assolto alle loro responsabilità istituzionali di rendere giustizia con equità e imparzialità ai processi che hanno presieduto.

Nella mia vicenda, vi è un aspetto fondamentale che ho colto essere presente nel modo di fare giustizia del giudice Elena Vezzosi, ovvero quello di scrivere una sentenza e/o delineare un pensiero e poi, trovare tutto quanto serva per darne credito, non preoccupandosi minimamente in primis del fatto che questo possa portare a travisare le prove portate agli atti e, in secondo luogo, far riferimento a sentenza della corte costituzionale che non hanno nessuna rilevanza nel mio caso oppure ad affermazioni che offendono il diritto del lavoro, come ho avuto modo di dettagliare nei particolari nella deposizione del 07-07-2021.

Inizierò a soffermarmi su quanto affermato dal giudice Elena Vezzosi davanti al tribunale di Ancona nella deposizione del 16-06-2021, quando afferma che nella mail a lei inviata il giorno 09-10-2013 la accusavo di essere collusa

A pag.6 di 20

TESTIMONE VEZZOSI – ...circa mi scrisse una mail questo signor Filazzola dicendo insomma una serie di cose, che avevo sbagliato questa sentenza, che avevo... ero collusa con l'altra parte, insomma cose abbastanza sgradevoli. Dissi:

Se si va a leggere quella mail, non parlo affatto di collusione anzi, in quella mail ringrazio il giudice per il fatto che non si era sottratto alle critiche e per avermi dato la possibilità di creare il mio elaborato, dove evidenziavo i punti di dissenso alla sua sentenza.

Nella mail scritta dal giudice si diceva

Gent.Ing.Filazzola,

io non mi sottraggo alle critiche, se costruttive e non polemiche. Se ritiene che la sentenza abbia dei difetti strutturali, giuridici o di valutazione degli elementi fattuali –premessi che sarebbe meglio per lei rivolgersi alle sedi competenti, cioè l'appello, per avere riscontro concreto alle sue critiche- mi trasmetta pure il suo elaborato.

Cordialmente

Elena Vezzosi

A quella mail da me scritta il riscontro concreto di cui parlava il giudice, non l'ho mai ricevuto, forse perché, nella lettura dei punti evidenziati il giudice si era accorto di aver commesso le colpe gravi di cui parlavo

Sempre nella deposizione, il giudice, afferma che, nella prova documentale prodotta, che rinunciavo al pagamento dello straordinario forfait,

O quando a pag 5 di 20

TESTIMONE VEZZOSI – Guardi, la domanda principale, che era appunto una richiesta di straordinario forfettizzato di 630 euro, alla prima udienza in cui tentai la conciliazione sarebbe stata saldata dall'azienda, più avrebbero dato un rimborso spese di lite di 1.000 euro sempre al signor Filazzola. Mi sembrava una buona proposta conciliativa che il signore non accettò. Sulla domanda risarcitoria il risarcimento di un danno da 630 euro di omesso pagamento era difficile da provare, quindi mi sembrava una strada un po' più impervia.

La causa poi era documentale, nel senso che l'azienda produsse una lettera dello stesso signor Filazzola in cui lui diceva di rinunciare al pagamento dello straordinario forfettizzato perché non avrebbe più svolto straordinari.

In realtà, nella lettera che inviai all'allora responsabile del personale dell'azienda Selecta per cui lavoravo e che rappresentava una delle prove fondamentali portate agli atti, non ho mai scritto che rinunciavo al pagamento dello straordinario forfettizzato ma che rinunciavo a fare le ore di straordinario, cosa bene diversa, visto che era proprio il motivo del contendere, affermato anche nella deposizione del giudice del 16-06-2021

TESTIMONE VEZZOSI – Guardi, la domanda principale, che era appunto una richiesta di straordinario forfettizzato di 630 euro

e che nonostante questo, per 15 mesi lo straordinario forfait mi fu regolarmente pagato, anche a fronte di 0 ore di straordinario, come si evince dalla prova depositata dalla controparte.

Come si può affermare che io abbia detto che rinunciavo allo straordinario forfait quando questo era proprio il motivo del contendere?

Il giudice Elena Vezzosi, nelle motivazioni della sua sentenza parlava di qualche mese, per intendere 15 mesi, lasciando capire che aveva scarsa abilità nel muoversi con le date, anche nella deposizione della sua sentenza, sebbene avesse avuto modo di prepararsi all'udienza più volte, era stata corretta sia dalla parte civile Avvocato Miari che dall'avvocato Bettin, non solo per un discorso di date ma anche, in merito al fatto che si ricordava di una sola mail da me inviata, poi se ne ricordava di due, ma che comunque non si ricordava di quella del 2014 dove comunicava a lei la presenza del blog, o anche quando al pubblico ministero, parla che la seconda mail l'aveva ricevuta dopo 1 mese, invece l'aveva ricevuta soltanto dopo 2 ore , (mail del giudice 09 ottobre 2013 09:09, mail di riscontro 09 ottobre 2013 11:07).

Ritengo che, quando si scrive una sentenza, le date che attestano le prove portate agli atti sono fondamentali e ne vale della sentenza stessa e la vita del cittadino e, non si può continuare a travisare le date anche a distanza di anni.

AVVOCATO MIARI – Ricorda la data?

TESTIMONE VEZZOSI – Secondo me era novembre del 2013.

AVVOCATO MIARI – 2013?

TESTIMONE VEZZOSI – Eh...

AVVOCATO MIARI – No, perché in ausilio della memoria, visto che risulta in querela a sua firma, può essere il 9 novembre del 2015 in cui lei...

TESTIMONE VEZZOSI – Sì, sì, sì.

TESTIMONE VEZZOSI – Sì, esatto, esatto, esatto. Quella di Filazzola, 8 ottobre, e la mia 9 ottobre. Queste due le ricordo.

GIUDICE – Le altre, delle altre no...

TESTIMONE VEZZOSI – No, le altre no. No.

AVVOCATO BETTIN – Però prima, Dottoressa, lei ha fatto accenno a delle critiche che le erano state rivolte sulla sentenza. Le critiche, se non sbaglio, non sono nella prima mail, ma sono nella seconda mail che le manda l'Imputato. Non ricorda neanche questo?

TESTIMONE VEZZOSI – No, io ricordo una mail e subito una mia risposta.

AVVOCATO BETTIN – Poi...

TESTIMONE VEZZOSI – Altre cose non ne ricordo. Cioè altre mail io non ne ho viste sinceramente.

AVVOCATO BETTIN – Quindi lei non ha visto più alcuna mail e non ha più risposto ovviamente...

TESTIMONE VEZZOSI – No.

AVVOCATO BETTIN – ...all’Imputato?

TESTIMONE VEZZOSI – Assolutamente. No.

AVVOCATO BETTIN – Questa documentazione, anche la documentazione che il Filazzola ha prodotto nel corso del proce...

TESTIMONE VEZZOSI – Aspetti, forse, allora, mi correggo, il giorno 9 ottobre io scrivo: “Mi trasmetta pure il suo elaborato se ritiene che la sentenza abbia dei difetti strutturali e di valutazione giuridici, premesso che sarebbe meglio per lei rivolgersi alle sedi competenti, cioè l’Appello, mi trasmetta pure il suo elaborato”. E poi vedo che... cioè la mia mail era delle 9.09, alle 11.07 c’è in effetti un elaborato trasmessomi con tutte queste, ecco, queste critiche alla sentenza, sì.

GIUDICE – Quindi di questo adesso si ricorda.

TESTIMONE VEZZOSI – Sì, sì, sì. Sì, sì. Cioè che, ecco perché, nella prima mail non ricordavo tutte queste critiche, lui dopo qualche ora rispetto a quando io gli ho detto mi trasmetta questo elaborato ha mandato tutta una serie di critiche con riferimento, ricordavo, alla Corte Costituzionale, cioè cosa che non c’entravano niente, comunque sì, ecco, quindi ricordo anche di questo elaborato successivo dopo qualche ora rispetto a quando io gli avevo scritto. Però poi vedo, scusi, una mail dell’8 giugno 2014...

AVVOCATO BETTIN – Eh!

TESTIMONE VEZZOSI – ..in cui lui mi comunica che ha fatto questo sito, ma io questa mail qua non l’ho mai vista.

AVVOCATO BETTIN – Quindi lei dice...

TESTIMONE VEZZOSI – Infatti non c’è neanche nessuna mia risposta. Cioè la vedo qua per la prima volta perché me la sta facendo...

AVVOCATO BETTIN – Ma lei ha risposto alla mail dell’elaborato?

TESTIMONE VEZZOSI – No.

AVVOCATO BETTIN – No, non ha risposto alla mail dell’elaborato. E non ha risposto ovviamente a questa dell’8 giugno.

TESTIMONE VEZZOSI – Io questa dell’8 giugno non l’ho mai vista.

AVVOCATO BETTIN – 2014.

TESTIMONE VEZZOSI – Sì. Io non l’ho mai vista questa

PUBBLICO MINISTERO – Lei poi ha avuto modo di verificare la documentazione che le è stata recapitata dal...

TESTIMONE VEZZOSI – Sì, guardi, poi dopo un mese...

PUBBLICO MINISTERO – Ce l’ha presente insomma.

Quando parlo di affermazioni che offendono il diritto del lavoro, mi riferisco in particolare a quanto affermato dal giudice durante la sua deposizione e nella sentenza, che le sembrava ingiustificato e incomprensibile il mio rifiuto di accettare 630 euro

Il giudice fa riferimento al verbale di conciliazione del 11-01-2013 dove il giudice mi propone 630 euro + 1000 euro come contributo spese

Tenendo conto che in quel processo, 1800 euro sono serviti a pagare le spese per il mio avvocato, in pratica, il giudice ritiene ingiustificato e incomprensibile il mio rifiuto ad accettare 1630 euro, stando a significare che ci avrei rimesso da un punto di vista economico.

Inoltre, 210*3 era equivalente allo straordinario forfait che nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2011, l'azienda Selecta non mi aveva riconosciuto e, che mi sarebbero stati dovuti già ai tempi dei fatti.

Accettare per me, voleva dire, permettere ad un'azienda di ridurre lo stipendio ad un lavoratore, salvo dopo tanti anni, se il lavoratore ne faceva denuncia, restituirgli quanto dovuto, non considerando affatto i danni biologici ed economici che un lavoratore subisce a causa di una siffatta azione. I termini ingiustificati e incomprensibile mi sembrano a dir poco inappropriati da parte di un giudice del lavoro perché come osservato prima, non solo non la ritenevo congrua ma offendeva quelli che sono i più elementari diritti del lavoratore e dell'uomo.

TESTIMONE VEZZOSI – Guardi, la domanda principale, che era appunto una richiesta di straordinario forfettizzato di 630 euro, alla prima udienza in cui tentai la conciliazione sarebbe stata saldata dall'azienda, più avrebbero dato un rimborso spese di lite di 1.000 euro sempre al signor Filazzola. Mi sembrava una buona proposta conciliativa che il signore non accettò. Sulla domanda risarcitoria il risarcimento di un danno da 630 euro di omesso pagamento era difficile da provare, quindi mi sembrava una strada un po' più impervia. La causa poi era documentale, nel senso che l'azienda produsse una lettera dello stesso signor Filazzola in cui lui diceva di rinunciare al pagamento dello straordinario forfettizzato perché non avrebbe più svolto straordinari. Quindi io decisi in base ai documenti che mi erano stati prodotti, c'era una rinuncia espressa a questo tipo di emolumento, d'altra parte non c'era nessuna prova che questi straordinari fossero stati prestati, quindi io rigettai la domanda e condannai sulla base dell'articolo 91, sul principio della soccombenza, aggravato dal fatto che non accettare un tentativo di... una conciliazione proposta in udienza impone al Giudice la condanna alle spese processuali.

PUBBLICO MINISTERO – Le dico questo, dico, per quella che è la sua esperienza, naturalmente noi di diritto del lavoro ne facciamo poco evidentemente, ma per quanto riguarda la sua esperienza era una controversia di difficile soluzione?

TESTIMONE VEZZOSI – Mah...

PUBBLICO MINISTERO – Di facile soluzione?

TESTIMONE VEZZOSI – ...banalissima.

PUBBLICO MINISTERO – Appunto, lineare, semplice, insomma possiamo definirla così.

TESTIMONE VEZZOSI – Certo. Certo.

Per quanto riguarda il travisamento delle prove portate agli atti, riferimenti a sentenze della Corte costituzionale, e a tutto il resto, sono stati dettagliati nei primi 3 capitoli della memoria portata al tribunale di Ancona il 16-06-2021

1. Analisi deposizione giudice 16-06-2021
2. Sentenza (Fatti dal 2009 al 09/2013)
3. Analisi della sentenza

che il giudice Francesca Pizzi aveva affermato, durante la sentenza, che **ovviamente** avrebbe letto ma, che poi, non ha letto, né in quell'ora che si è presa per condannarmi a 4 mesi di reclusione e 15000 euro di multa e nemmeno quando si è preso 90 gg di tempo per darne le motivazioni.

GIUDICE – Tenga presente che ce l'ha depositato per scritto quindi se vuole magari evidenziare qualche

punto che lei ritiene...

IMPUTATO FILAZZOLA – Sono questi i punti che vorrei evidenziare, però...

GIUDICE – Appunto siccome però siccome ce l'ha depositato, ovviamente noi lo leggiamo quello che lei ha scritto, quindi il fatto che lei ce lo debba rileggere appesantisce soltanto la trattazione

dell'udienza. Lei ce lo ha già depositato, se intende magari evidenziare degli aspetti non so.

Un altro punto che voglio adesso mettere in evidenza è quello che vede coinvolto il ministero della giustizia e il CSM.

Il ministero della Giustizia fu interessato al caso adendo alla legge 18 del 2005 per il risarcimento danni a carico del magistrato mentre il CSM come organo costituzionale giudicante l'operato dei magistrati.

I quesiti che ho posto al ministero della giustizia e al CSM sono i seguenti

**1-La valutazione fatta dal magistrato in merito al mio esposto e,
quali prove sono stati richiesti al tribunale di Reggio Emilia che
hanno portato al CSM ad affermare che si è trattato di interpretazione
di diritto**

**2-Quante volte negli ultimi 10 anni, a fronte di esposti da parte di
un cittadino, il CSM ha preso provvedimenti disciplinari su un
magistrato**

3-Perché il CSM ha iniziato a darmi riscontro successivamente alla

data in cui il giudice afferma di aver visto il blog, novembre 2019 e non lo abbia fatto già nella mail PEC del 19-06-2014?

Ministero della giustizia

- 1- Valutazione fatta nel mio caso dal magistrato del ministero della Giustizia adendo la legge 18 del 27/02/2015**
- 2- Relazione del giudice Elena Vezzosi che ha trasmesso al ministero della Giustizia**

Non avete idea di quanto sia umiliante per un cittadino scrivere o telefonare alle istituzioni suddette ricevendo soltanto riscontri superficiali, predefiniti e insignificanti.

Il 19-05-2017 il ministero della giustizia mi scrisse che il mio caso era stato archiviato, e, successivamente adendo alla legge sulla trasparenza e coinvolgendo la Presidenza del consiglio e la Presidenza della Repubblica come garanti delle leggi e della Costituzione, il giorno 17-11-2017 la seguente risposta, senza mai ricevere la valutazione fatta dal magistrato e neanche risposta ad un mio quesito, ovvero i casi riconosciuti di colpe gravi negli ultimi 15 anni a quali gradi di giudizio facessero riferimento; a quest'ultimo quesito il riscontro l'ho ricevuto soltanto l'11-11-2022.

Con riferimento all'oggetto ed in esito alla nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri che legge per conoscenza, con cui è stata trasmessa l'ennesima istanza da Lei formulata, si rappresenta che, allo stato degli atti, non sembrano essere intervenuti elementi nuovi rispetto alle puntuali informazioni fornite dal tribunale di Reggio Emilia dalle quali si evince con chiarezza che non sussistono i presupposti per ulteriori iniziative o determinazioni in merito alle doglianze di cui trattasi. Si evidenzia in particolare che eventuali reclami su provvedimenti giurisdizionali avrebbero potuto essere oggetto di impugnazione nelle forme e con le modalità di legge.

Ciò posto, si rappresenta che non saranno prese in considerazione future richieste sul medesimo argomento

È importante notare che, sebbene su questa relazione fornita dal tribunale di Reggio Emilia al ministero della giustizia si sia avuta la disponibilità anche da parte del giudice Elena Vezzosi a fornirla

TESTIMONE VEZZOSI – lo comunque ce l'ho la richiesta di relazione, se le interessa posso dargliela perché sono andata a guardarmela...

AVVOCATO BETTIN – Sì, potrebbe essere utile, sì, se ci fosse...

sebbene sia stata richiesta anche nell'atto di appello dall'avvocato Bettin,

sebbene sia stata richiesta tramite mail PEC il 20-03-2024 e 02-04-2014, aggiungendo la motivazione che il riscontro lo ritenevo importante per formulare la memoria difensiva al processo di appello, ancora oggi il ministero della giustizia non l'ha fornita e, il giudice Francesca Pizzi ha sviato la richiesta sebbene sia il giudice Elena Vezzosi che la mia difesa fossero stata d'accordo ad acquisirla.

Grazie finalmente all'attuale governo, sono riuscito dopo 7 anni di umiliazione, il giorno 11-11-2022 un atto puntuale e preciso che contrasta quanto comunicatomi sia dal giudice Elena Vezzosi che dal call center della giustizia, in merito al mio quesito, ovvero quali erano gli strumenti che venivano messo a disposizione del cittadino, quando questo riteneva che erano state commesse delle colpe gravi da parte del magistrato, risposta che era stata, come ho già accennato prima, nelle mail del 09-

10-2013 del giudice Elena Vezzosi e 23-10-2013 del call center della giustizia solo ed esclusivamente l'appello e, che invece si può adire alla legge 18 del 2005 dopo tutti e tre i gradi di giudizio, primo grado, appello, Corte Cassazione, come evidenziato dall'atto stesso.

Oggetto: Richiesta ai sensi della legge n.241 del 1990 dei dati statistici

sull'applicazione della legge 13 aprile 1988, n.117 (Risarcimento dei danni cagionati

nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), dopo le

modifiche apportate dalla legge 27 febbraio 2015 n.18 (Disciplina della responsabilità civile dei magistrati

Nell'atto DAGL_UCCG 0028712 P-2.3.2 del 11/11/2022

Al riguardo, si rappresenta che, per gli anni dal 2006 al 2019, la Corte di Cassazione ha emesso n 5 sentenze di condanna così ripartite negli anni: n. 1 nel 2008, n.1 nel 2011, n,1 nel 2015, n.1 nel 2017, n.1 nel 2019.

Per gli altri gradi di giudizio si segnala una sentenza di condanna in grado di appello emessa nel 2020 e tre sentenze di condanna in primo grado emesse nel 2022.

A fronte di quanto suddetto, andando a rileggere il blog e tenendo conto che il giudice in questi anni è stata promossa a Consigliere di Corte di Appello di Bologna, Sezione Lavoro, pensate ancora che si possa parlare di scritti diffamatori nei confronti del giudice Elena Vezzosi e se anche lo fossero, pensate che abbia più valore la diffamazione nei confronti del giudice oppure il fatto che questo giudice e la giustizia italiana si sono presi finora 11 anni della mia vita, che nessuno mi ritornerà più, soldi e tempo che avrei potuto dedicare alla mia mia vita e al futuro della mia bimba?

TESTIMONE VEZZOSI – Io attualmente sono Consigliere di Corte di Appello presso la Corte di Appello di Bologna, Sezione Lavoro.

PUBBLICO MINISTERO – All'epoca dei fatti?

TESTIMONE VEZZOSI – All'epoca dei fatti ero Giudice del Lavoro al Tribunale di Reggio Emilia.

Evidenziate le colpe gravi da parte del magistrato Elena Vezzosi, andrò di seguito ad evidenziare i punti critici presenti nella sentenza del 07-07-2021 del giudice Francesca Pizzi, i quali dimostreranno che anche questo giudice, analogamente al suo collega Elena Vezzosi, non abbia assolto alle sue responsabilità istituzionali di rendere giustizia con equità e imparzialità al processo che ha presieduto.

Vorrei innanzitutto mettere in evidenza che quel giorno, il 07-07-2021, avevo chiesto, analogamente a quanto sto facendo in appello, il rinvio dell'udienza fino a quando non avessi ricevuto le risposte ai quesiti posti sia al CSM che al ministero della giustizia, in quanto le ritengo indispensabile per poter formulare la mia memoria difensiva e che, queste istanze mi furono respinte, su motivazioni evidenziate dal PM e dal giudice di parte civile che mi trovano in totale dissenso, in quanto sia il Presidente del Consiglio che il Presidente della Repubblica hanno avuto nel mio caso un ruolo

specifico e sia perché, il diritto di avere accesso a determinate informazioni, sono del tutto lecite, perché danno la possibilità di formulare al cittadino la sua memoria difensiva come meglio crede.

Cosa c'è dietro al mancato riscontro sui 5 punti già evidenziati che richiedo al CSM e al ministero della Giustizia, come è possibile che queste istituzioni continuino a violare la legge sulla trasparenza a violare il diritto all'informazione, tanto più che, queste mancanze si riflettono sulla violazione del diritto alla difesa di un cittadino, che in primo grado è stato condannato a 4 mesi di reclusione e a pagare 15000 euro di multa?

Quando si adisce alla legge 18 del 2005 lo si deve fare attraverso la Presidenza del Consiglio che poi lo gira al ministero di competenza, ovvero il ministero della Giustizia, come effettivamente è stato da me fatto.

La Presidente della Repubblica e la Presidenza del Consiglio adendo alla legge sulla trasparenza sono stati messi in copia, come garanti delle leggi e della costituzione, affinché mi fornissero la valutazione fatta dal magistrato nel mio caso, nella convinzione che, vivendo in uno stato democratico, tutte le parti in causa avrebbero fatto il loro dovere prima della mia memoria difensiva, acquisendo tutto quanto avevo richiesto sia al ministero della Giustizia che al CSM, cosa che finora non è successo.

Quello che vorrei mettere in evidenza è che le violazioni, del diritto all'informazione, del diritto all'equo processo, della violazione della legge sulla trasparenza (Legge 7 agosto 1990, n. 241), da parte delle massime istituzioni dello Stato, portano al cittadino ad avere delle reazioni e di scrivere affermazioni come quelle evidenziate nel blog.

Indipendentemente da quello che sarà l'esito della sentenza, continuerò a raccontare la mia vicenda, prestando molta più attenzione ai termini utilizzati, per evitare di essere frainteso o che qualcuno si senta offeso.

IMPUTATO FILAZZOLA – Cioè io vorrei che mi venisse data la valutazione fatta dal magistrato sia da parte del... dalla parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e in questo caso però il Ministero della Giustizia e sia nel caso del CSM, perché a me il CSM e la Presidente del Consiglio dei Ministri mi hanno risposto, però mi hanno risposto non portandomi però la valutazione fatta del Magistrato, le prove che sono state richieste al Tribunale di Reggio perché loro rispondessero all'esposto.

GIUDICE – Verbalizziamo questa richiesta e dopo le do la parola per le dichiarazioni spontanee, dato che è una richiesta a mio modo di vedere preliminare, nel senso che è una richiesta di rinvio. L'imputato e il suo Difensore chiedono rinvio della trattazione di questo processo affinché vengano acquisiti gli atti culminati nelle risposte della Presidenza del Consiglio dei Ministri del Ministero della Giustizia e del CSM, in ordine al giudizio giuslavoristico esitato nella sentenza della Dottoressa (inc.). Prego Pubblico Ministero?

PM – Presidente credo che non esista, questa documentazione non esiste, non abbia ragione di esistere, non vedo che tipo di R.G. 611/19 - TRIBUNALE DI ANCONA SEZIONE PENALE - 07/07/2021 - C/FILAZZOLA ANTONIO SANTE - 6 di 38 RICINA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT Presidente del Consiglio dei Ministri o anche il Presidente della Repubblica possa svolgere l'azione sull'operato dei magistrati. Normalmente in casi del genere, quando le missive giungono a questi organi, detti organi rispondo al richiedente dicendo che non è loro competenza valutare i comportamenti e che

semmai possono girare la questione o all'ufficio competente per territorio, quindi ex articolo 11 codice di procedura penale, quindi all'ufficio della Procura di Ancona o al Consiglio Superiore della Magistratura. Quindi questa è l'entità della documentazione che può esistere. Diversa cosa è se sussiste un procedimento disciplinare nei confronti della (inc.) io però questo non lo so, non ho idea, non so se sia stato arrivato, per quali canali, a me non risulta sinceramente. Però ci sarebbe anche la possibilità che questi elementi fossero palesati, se esistono, un procedimento disciplinare nel tempo debito. Adesso in questa fase ritengo che la richiesta sia del tutto dilatoria.

GIUDICE – Il Pubblico Ministero si oppone alla richiesta evidenziando che (inc.) le competenze degli organi istituzionali richiamati non è dato sapere se vi siano gli atti richiesti come non è dato sapere se penda un procedimento disciplinare nei confronti della odierna Parte Civile ritenendo pertanto la richiesta dilatoria. La Parte Civile?

AVV. P.C. MIARI – La Parte Civile si associa a quanto rilevato e si oppone anche in considerazione del fatto che in aggiunta alle argomentazioni del Pubblico Ministero ritengo che, per quello che è l'oggetto della presente causa, si tratti eventualmente, anche se documentazione esistente, di documentazione irrilevante alla luce di quello che l'odierno capo d'imputazione, perché eventualmente se ci fossero stati degli errori nella valutazione della causa da parte dell'odierna Parte Civile, ritengo che queste doglianze avrebbero dovuto essere, diciamo così, esposte nelle competenti sedi, quindi mi riferisco all'appello che R.G. 611/19 - TRIBUNALE DI ANCONA SEZIONE PENALE - 07/07/2021 - C/FILAZZOLA ANTONIO SANTE - 7 di 38 RICINA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT per espressa ammissione dello stesso imputato non è mai stato proposto e quindi ritengo che alla luce soprattutto di quelle che sono le affermazioni contenute nel blog, che vanno ben oltre la censura spiegata (inc.) motivi strettamente giuridici, credo che la documentazione sia anche irrilevante anche qualora esistente.

GIUDICE – La Difesa di Parte Civile si associa al Piemme e segnala altresì l'irrilevanza ai fini dell'odierno processo della documentazione richiesta ritenendo pertanto la richiesta (inc.).

Il giorno 07-07-2024 iniziò il processo con la lettura della mia memoria di 38 pagine in cui il mio obiettivo era quello di evidenziare i punti che mi avevano portato alla creazione del blog www.lamiagiustizia.it

Il giudice durante la mia lettura mi invita a leggere soltanto quei passaggi che avrebbero permesso al giudice di agevolarle nella lettura del materiale che avevo portato agli atti, perché

ovviamente, parole testuali del giudice, quella memoria di 38 pagine il giudice l'avrebbe letta.

A differenza di quanto affermato dal giudice Francesca Pizii, dal PM, dalla parte civile, la richiesta della documentazione che richiedo al CSM e al ministero della Giustizia non ha nessuna divagazione, per i motivi già esposti.

GIUDICE – Tenga presente che ce l'ha depositato per scritto quindi se vuole magari evidenziare qualche

punto che lei ritiene...

IMPUTATO FILAZZOLA – Sono questi i punti che vorrei evidenziare, però...

GIUDICE – Appunto siccome però siccome ce l'ha depositato, **ovviamente** noi lo leggiamo quello che lei ha scritto, quindi il fatto che lei ce lo debba rileggere appesantisce soltanto la trattazione

dell'udienza. Lei ce lo ha già depositato, se intende magari evidenziare degli aspetti non so.

IMPUTATO FILAZZOLA – Ma io infatti volevo evidenziare proprio la deposizione del Giudice che non è

relativa al passato, è relativa all'imminente passaggio.

GIUDICE – L'oggetto di questo processo è la contestazione che è stata fatta a lei in relazione alle pubblicazioni, di cui sappiamo ovviamente perché lei conosce i fatti di cui è processo, per cui è sottoposto

a processo. Quindi nella misura in cui lei mi vuole dare, diciamo mi vuole ricostruire quello che lei

ovviamente ha attraversato, diciamo siamo arrivati ad oggi, va bene. Però se stiamo soltanto su quello

stiamo divagando da quello che è l'oggetto di questo processo. E' questo che diceva il Pubblico Ministero

ed è questo che le avevo detto all'inizio e le sto ribadendo. Dica Avvocato Bettin.

AVV. DIFESA BETTIN – (Inc.) visto che sembra che si divaghi, ma in realtà non è una divagazione, credo

che in realtà capire che cosa ci sia dietro alla pubblicazione...

GIUDICE - Sì Avvocato, è la divagazione nella misura in cui sta parlando solo di quello. Se lo connette a tutto il resto allora sì.

AVV. DIFESA BETTIN – Certo, certo.

GIUDICE – Ma è tanto più una divagazione nel momento in cui abbiamo acquisito quello che sta leggendo

per cercare di sintetizzare. Dopodiché io capisco le ragioni di tutto, per

quello l'ho invitato eventualmente a livello soft a sintetizzare ed ad evidenziarci dei passaggi che lei

ritiene particolarmente rilevanti appunto per diciamo agevolarci nella lettura di quello che è il materiale che ha prodotto, prego.

Nell'esito del verbale, dello stesso giorno 07-07-2021, avvenuta 1 ora dopo il termine dell'udienza e, nella motivazione della sentenza, avvenuta 90 gg dopo, il 05-10-2021, **non vi è nessun riferimento ai motivi che mi avevano spinto alla creazione del blog**, stando a significare che quella memoria di 38

pagine che il giudice aveva detto che **ovviamente** avrebbe letto in realtà non l'aveva letto, ignorando completamente tutti quei punti che avevo messo in evidenza nella suddetta memoria, dove motivavo ogni presunta frase diffamatoria che mi era stata imputata.

Inoltre, nel verbale del 07-07-2021, il giudice Francesca Pizii, in merito alla mail del 08-06-2014 che avevo mandato alla mail istituzionale del giudice e che il giudice Elena Vezzosi, sebbene la aprisse 30 volte al giorno, dice di non aver letto, tra le ipotesi di mancata lettura, afferma che era andata a finire nello spam.

In questo contesto, il giudice Francesca Pizii, per condannarmi a 4 mesi di reclusione e 15000 euro di multa, in 1 ora di tempo si vestiva anche da esperto informatico, per addire un'ipotesi, che non trovava nessun fondamento, in quanto nello spam ci va a finire se il proprietario della mail dice che ci debba andare, ma questo non è emerso nella deposizione del giudice; quindi se aveva ricevuto la prima mail doveva aver ricevuto anche quelle successive fino al 08-06-2014.

antonio.filazzola@gmail.com

Da: Antonio Filazzola <antonio.filazzola@gmail.com>
Inviato: 08 June 2014 17:30
A: VEZZOSI ELENA
Oggetto: Re: Sentenza 920-2012

Buongiorno Signor Giudice Elena Vezzosi,

con la presente sono a comunicarle che la sentenza in oggetto è stato motivo di creazione di un blog che, ho provveduto a pubblicare oggi pomeriggio all'indirizzo: www.lamiagiustizia.it.

Come cittadino italiano, attendevo da parte sua una giustificazione, un riscontro, su quella che erano i punti che le avevo evidenziato nella mail precedente, però non vi è stato.

Lei si è limitata a scrivere: "io non mi sottraggo alle critiche, se costruttive e non polemiche. Se ritiene che la sentenza abbia dei difetti strutturali, giuridici o di valutazione degli elementi fattuali –premessi che sarebbe meglio per lei rivolgersi alle sedi competenti, cioè l'appello,"

Mi rammarico che un giudice non si renda conto di ciò che vuol dire andare in appello, sia a livello economico che a livello biologico e morale per un normale cittadino.

Le risposte, le attendevo nella sentenza di primo grado che, ripeto, indipendentemente da quello che è stata il suo giudizio finale, meritava, da parte sua ben più altra attenzione e responsabilità.

Le sembra giusto che un cittadino debba accettare la sua sentenza, affetta da colpe gravi nelle motivazioni? Ritengo che tutti possiamo sbagliare ma, quando questo accade, dobbiamo assumerci le nostre responsabilità. Lei ritiene che se le abbia assunte nel caso della sentenza in oggetto?

Grazie
A disposizione
Ing. Antonio Sante Filazzola
Tel.3402694028

Alla giustizia italiana che finora si è presa 11 anni della mia vita, della mia famiglia e della mia bimba, nel nome del giudice Elena Vezzosi, che non ha avuto il coraggio di ammettere i propri errori, nel nome del giudice Francesca Pizzi, che mi ha condannato a 4 mesi di reclusione e a pagare 15000 euro, non prendendo minimamente in considerazione tutti i fatti rilevanti nella mia vicenda che mi hanno spinto alla creazione del blog, nel nome del ministero della Giustizia, che di giustizia non ha proprio niente, visto che si è fidato della relazione portata dal giudice Elena Vezzosi non fornendomi, ancora oggi, la valutazione fatta dal magistrato, proteggendo l'onore del magistrato ma ignorando completamente il mio diritto alla vita, nel nome del CSM, massimo organo di giustizia in Italia, che continua a dare riscontri predefiniti, insignificanti e superficiali al cittadino, nel nome della Presidenza del Consiglio e del Presidente della Repubblica che sostengono l'operato di questa giustizia, dimenticandosi di dovere essere i garanti delle leggi e della Costituzione e arbitri imparziali di tutti i cittadini, vorrei dire che, dovrebbero porre più attenzione quando sono chiamati ad assolvere alle loro responsabilità costituzionali garantendo i diritti a tutti i cittadini, non nascondere al cittadino le leggi che possano andare a ledere i loro interessi personali, (vedi legge 18 del 2005), di cui non conoscono o fanno finta di non conoscere nemmeno l'esistenza, con la promessa che continuerò a divulgare queste verità che ci vengono nascoste, per evitare o ridurre questi torti e queste ingiustizie che non dovrebbero mai più verificarsi in uno stato democratico.